

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA DEL COMUNE DI FERRARA (CIG 741526349B)

Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:

RISPOSTA ALLA PEC DEL 18/04/2018

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto ed in particolare al capoverso del par. 7.4 del Disciplinare in cui si rappresenta che il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett b) debba essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso ed al contempo posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria, si chiede conferma che non sia prevista una percentuale minima in capo alla mandante. Dunque, per l'effetto, sarebbe correttamente qualificato il RTI in cui la mandataria copra il 100% del requisito di cui al par. 7.2 lett b) del Disciplinare e la mandante lo 0%.

RISPOSTA: Il singolo requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso e deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria.

Come specificato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) Il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti: la ratio della norma è quella di evitare che la società mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria nell'esecuzione dei lavori: non incidendo a tal riguardo la ripartizione percentuale dei requisiti di partecipazione tra società mandante e mandataria all'interno del R.T.I. Quindi se il raggruppamento, inteso come operatore unico, è in possesso del requisito e se il requisito è posseduto in maniera maggioritaria, può essere ammesso alla gara.

Si può quindi dare risposta affermativa al quesito.

RISPOSTE ALLA PEC DEL 9 MAGGIO – PG 57620/2018

1) Riferimento art. 3 del disciplinare di gara

- Si chiede di confermare che ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso delle categorie SOA OS9 e OS19, categorie a qualificazione "non obbligatoria", può essere assorbito dalla sola qualificazione nella categoria prevalente OG10 in classifica VIII;
- Si chiede di confermare che, con riferimento al possesso della categoria SOA OG3, categoria a qualificazione "obbligatoria", tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12 co. 2 lett. b) della Legge n. 80 del 2014, in assenza della relativa qualificazione e non ricorrendo alla costituzione di RTI, è possibile ricorrere al cosiddetto "subappalto qualificante", indicando quindi nella fattispecie un solo subappaltatore;

RISPOSTA:

- L'indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente - sia nel caso che sia un soggetto singolo, cioè un soggetto con idoneità individuale sia nel caso che sia un soggetto plurimo cioè un soggetto con idoneità plurisoggettiva - l'elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione e quelle che, invece, può eseguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione.

ANAC ha chiarito che la qualificazione di un soggetto singolo può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:

A. nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell'intervento;

- B. nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;
- C. nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente qualificato.

Si precisa che in caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l'autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.

- il subappalto c.d. necessario o qualificatorio è stato creato, sotto la vigenza d.lgs. 163/2006 nel caso del concorrente non specificatamente qualificato nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria o non qualificato per l'intero importo, che ricorre all'“avvalimento sostanziale” della qualificazione di altro soggetto: il subappaltatore. Ciò precisato, pur in presenza di determina Anac che ha chiarito che il concorrente non specificatamente qualificato non è obbligato ad indicare il nominativo del subappaltatore, essendo sufficiente che *“all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i lavori o le parti di opere [...] che intende subappaltare”*, pena l'esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio (cfr., seppur con riferimento all'abrogato d.lgs. 163/2006, det. ANAC n. 1/2015 e det. 4/ 2012), *questa Stazione Appaltante ritiene di attenersi a quanto in senso contrario deciso dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato* secondo cui al ricorrere di determinate circostanze la dichiarazione di subappalto non può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto, ma deve contenere l'indicazione del nominativo del subappaltatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 03.03.2016, n. 879 sez. III, 18.11.2016 n. 4798, entrambe le pronunce sono riferite al d.lgs. 163/2006).

La stazione appaltante dovrà essere posta in condizione di valutare sin dall'inizio l'idoneità di un'impresa, la quale dimostri di possedere in proprio, o attraverso l'apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, mentre non può ammettersi che l'aggiudicazione venga disposta “al buio” in favore di un soggetto pacificamente sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione, al quale dovrebbe accordarsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire i requisiti medesimi a gara conclusa, in violazione del principio della par condicio e con il rischio per l'amministrazione procedente che l'appaltatore così designato non onori l'impegno assunto, rendendo necessaria la ripetizione della gara (cfr., in particolare, Cons. St., n. 5900/2012 e 2508/2012, citt.).

Si precisa altresì che la mancata indicazione del nominativo del subappaltatore non comporta un mero errore formale, bensì renderebbe impossibile per la scrivente stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti richiesti e che, pertanto, la mancata indicazione del nominativo, nonché la comprova del possesso dei requisiti di cui all'80 e dei requisiti tecnici, comporterà l'esclusione dalla gara

Si richiama, come espressamente indicato nel disciplinare di gara, la piena osservanza all'art 105 del D.Lgs 50/2016 e pertanto il rispetto delle percentuali ivi indicate.

2) Riferimento art. 7.2 lett. A) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire, in riferimento al fatturato generale richiesto, cosa si intende con l'indicazione "iva esclusa complessivo annuale come da dichiarazione iva o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE";
- Si chiede di confermare che ai fini della dimostrazione del requisito dovranno essere forniti ultimi 3 bilanci approvati, anche se non ancora depositati, alla data di pubblicazione del bando.

RISPOSTA:

- l'operatore dovrà dimostrare di avere conseguito un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, per un importo medio pari almeno a 8.900.0000 annuali (IVA esclusa) come derivante da dichiarazione IVA (o imposta equivalente per le aziende residenti all'estero)
- Si precisa che in sede di partecipazione alla gara l'operatore dovrà dichiarare il possesso dei requisiti nell'apposita sezione del D.GUE. sarà richiesta la presentazione della relativa documentazione, e quindi la presentazione degli ultimi 3 bilanci APPROVATI (come indicato nel disciplinare di gara). Si ricorda che la stazione appaltante si riserva di effettuare le dovute verifiche anche a campione

3) Riferimento art. 7.2 lett. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire se per "servizi analoghi" al settore della gara, si intendono servizi riguardanti l'attività di gestione (intesa come manutenzione impianti + fornitura di energia) associata ad attività di riqualificazione impianti (lavori).

RISPOSTA:

- Si precisa che per "servizi analoghi" al settore delle gara si intendono i servizi riconducibili a quelli indicati nell'art. 3 e sotto articoli, e art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto

Il requisito dovrà essere dimostrato provando di aver eseguito, all'interno dello stesso contratto, attività di gestione impianti riconducibili, a quanto indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto ed attività di riqualificazione impianti riconducibili a quanto indicato nell' art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4) Riferimento art. 7.3 lett. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire se in caso di partecipazione di imprese riunite in RTI tipo orizzontale, il requisito riguardante il contratto affidato da ente pubblico, dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate;
- Si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito riguardante l'esecuzione di un contratto dove gli interventi devono risultare "conclusi" con certificato di regolare esecuzione, si intende semplicemente che l'esecuzione dei medesimi deve essere comprovata da certificazione rilasciata dalla Stazione Appaltante e non necessariamente che gli stessi devono essere "completati/terminati";
- Si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito riguardante l'esecuzione di un contratto dove gli interventi risultano già certificati al fine dell'assegnazione dei TEE nonché a comprova del medesimo, è sufficiente fornire "Lettera di esito" trasmessa dal GSE in seguito all'invio della Richiesta di verifica e Certificazione del risparmio.

I quesiti di cui sopra sono stati posti separatamente in quanto non c'è uniformità tra l'emissione dei CEL da parte delle Stazioni Appaltanti e l'assegnazione dei TEE da parte del GSE; sarà

quindi possibile fornire per il medesimo contratto, un CEL emesso anche in corso d'opera ed una o più "lettera di esito".

RISPOSTA:

- Come indicato nel disciplinare di gara i requisiti di cui al punto 7.3, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/consorzio il requisito di cui al punto B dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le prestazioni
- Come precisato nel disciplinare di gara al fine del soddisfacimento del requisito gli interventi devono risultare conclusi con l'emissione certificato di regolare esecuzione e risultare già certificati, al fine dell'assegnazione dei titoli di efficienza energetica, presso il Gestore Servizi Energetici, secondo le Linee Guida 103-03 emesse il 30/09/2003 e smi, in applicazione dei DM del 24/04/2001
- Ai fini del soddisfacimento del requisito si richiede di inviare copia integrale della ricevuta della prima Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) o Proposta di Progetto e Programma di Misura (PPPM), relativa al contratto in questione, unitamente alla "Lettera di esito" successivamente trasmessa dal GSE. I documenti RVC e PPPM potranno eventualmente essere espunti di quelle parti non interessanti ai fini della verifica del requisito (es: algoritmi di calcolo dei risparmi, allegati, ecc). Si dovrà comunque poter evincere almeno il tipo di lavori di riqualificazione effettuati, la località coinvolta nonché il codice univoco assegnato dal GSE a RVC o PPPM.

5) Riferimento art. 7.3 lett. D) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire che tipo di documentazione dovrà essere fornita dal progettista, a comprova del requisito di cui al secondo punto e precisamente "aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione..... E che tali prestazioni comprendano uno o più progetti..... Per un numero di punti luce pari o superiore a 11.980 unità";
- Si chiede di chiarire se la figura del Progettista Responsabile del progetto può essere un soggetto, dipendente, facente parte dello staff tecnico della società concorrente;
- Si chiede di chiarire se, al fine del soddisfacimento del requisito, le prestazioni possono riferirsi anche a progettazioni eseguite in ambito di partecipazione a procedure di gara; in caso affermativo, che tipo di documento dovrà essere fornito a comprova.

RISPOSTA:

- Il progettista dovrà presentare Contratto/ lettera di incarico o qualsiasi ulteriore documentazione da cui si evinca il possesso del requisito
- Il progettista potrà essere un dipendente e/o collaboratore dell'operatore. Si precisa che *non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che l'apparecchio rientra nella classe IPEA A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI A++*
- *In caso di prestazioni effettuate durante un procedura dovrà essere presentato: contratto d'appalto, capitolato speciale d'appalto (e relativi allegati tecnici da cui si evincano le prestazioni eseguiti) certificato di regolare esecuzione*

6) Riferimento art. 14. B) del disciplinare di gara

- Si chiede di chiarire, in che modo gli eventuali subappaltatori indicati dovranno generare la propria componente del passOE, tenuto conto che il sistema AVCPass, in fase di creazione, non prevede tale ruolo;
- Si chiede di chiarire se tale richiesta dovrà eventualmente riguardare il solo subappaltatore indicato per la qualificazione nella categoria “OG3”, tenuto conto che l’eventuale verifica dei requisiti in capo ai subappaltatori, in questa fase, dovrà riguardare esclusivamente le condizioni previste dall’art. 80 del Codice.

RISPOSTA

- Si ritiene opportuno riportare la risposta alla Faq n 16 pubblicata tra le “FAQ AVCPass” pubblicate da ANAC (aggiornate al 30 agosto 2017)
N.16 Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come “Mandante in RTT”. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandatario in RTT”.
- La richiesta dovrà riguardare tutti i subappaltatori indicati

7) Riferimento art. 15 del disciplinare di gara

Con riferimento al capitolo: 15. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – MEDIO OFFERTA TECNICA” in cui è riportato che:

- a) “Al fine di agevolare il lavoro della commissione di gara ogni relazione non dovrà superare le 60 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti (spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 10 punti.” Pag. 22.

Si chiede di confermare che:

- Il tipo di carattere da utilizzare è a discrezione del concorrente, pur mantenendo la dimensione non inferiore a 12 punti e spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola;
- Le immagini, schemi e grafici che saranno inseriti nelle relazioni e gli elaborati grafici potranno avere carattere con dimensione e una spaziatura a discrezione del concorrente;
- E’ possibile inserire l’oggetto della gara all’interno dei margini delle facciate utilizzando un carattere con dimensione inferiore a 12 punti e una spaziatura a discrezione del concorrente.

- b) “In particolare, le singole offerte tecniche dovranno contenere:

IMPIANTI SEMAFORICI

-IS-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti A.1.1 e A.1.2;

(...)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

-IP –PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti C.1.1, C.1.2, C.1.3 e C.1.4;

Si chiede di confermare che:

- Per “Piano gestionale” si intende una relazione composta da massimo 60 facciate.

- c) – “L’offerta tecnica dovrà essere suddivisa in n. 3 fascicoli relativi ad ogni settore: Impianti semaforici, smart cities, illuminazione pubblica” pag. 20;

- “il progetto definitivo suddiviso come suindicato relativo ad ogni settore (...)” pag.20 e pag.21;

- “al fine di agevolare il lavoro della commissione di gara ogni relazione non dovrà superare le 60 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti (spaziatura non inferiore a normale, interlinea non inferiore a singola); per le tabelle il carattere non deve essere inferiore a 10 punti.

Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come due facciate in formato A4.

Dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il crono programma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza” pag.22.

Si chiede di confermare che:

- Ogni fascicolo relativo ad ogni settore, potrà contenere più di una relazione;
- Il limite di 60 facciate vale per l’insieme delle relazioni che compongono i punti:
 - a) Relazione generale e impatto ambientale
 - b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche
 - c) Rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico
 - d) Elaborati grafici
 - e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 - f) Crono programma dei lavori
 - g) Elenco descrittivo delle voci
 - h) Computo metrico non estimativo dei lavori
 - i) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza

E che dal conteggio sono escluse le copertine, gli indici, gli elaborati grafici, il computo metrico (non estimativo), schede tecniche, calcoli illuminotecnici, il crono programma e le prime indicazioni per i piani della sicurezza”.

RISPOSTA

- **si precisa che il tipo di carattere da utilizzare è Times New Roman**, si conferma che la dimensione non dovrà essere inferiore a 12 punti, spaziatura non inferiore a normale e interlinea non inferiore a singola;
- si conferma che immagini, schemi e grafici inseriti in relazioni e gli elaborati grafici potranno avere carattere con dimensione e spaziatura a discrezione del concorrente;
- si conferma che è possibile inserire l’oggetto della gara all’interno dei margini delle facciate utilizzando un carattere di dimensione inferiore a 12 punti e una spaziatura a discrezione del concorrente.
- si conferma che per “Piano Gestionale” si intende una relazione composta da massimo 60 facciate ognuna:
 - **RELAZIONE GENERALE E IMPATTO AMBIENTALE** composta da massimo 60 facciate
 - **RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA** composta da massimo 60 facciate
 - **RELAZIONE DI RILIEVO E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO** composto da massimo 60 facciate.
- Si conferma che sono esclusi dal calcolo delle facciate: copertine, indici, elaborati grafici, computo metrico, schede tecniche, calcoli illuminotecnici, **e si precisa che sono escluse anche le tabelle compilate fornite con il DVD in sede di sopralluogo.**
- si conferma che ogni fascicolo (IMPIANTI SEMAFORICI, SMART CITIES e ILLUMINAZIONE PUBBLICA), devono contenere OGNUNO più di una relazione;
- il limite di 60 facciate vale per **OGNI ELABORATO**:
 - **RELAZIONE GENERALE E IMPATTO AMBIENTALE** composta da massimo 60 facciate

- RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA composta da massimo 60 facciate
- RELAZIONE DI RILIEVO E STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO composto da massimo 60 facciate.
- Si conferma che sono esclusi dal calcolo delle facciate: copertine, indici, elaborati grafici, computo metrico, schede tecniche, calcoli illuminotecnici, **e si precisa che sono escluse anche le tabelle compilate fornite con il DVD in sede di sopralluogo.**

8) Riferimento documenti di gara

In riferimento al documento di gara “B.4 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO” alle voci di seguito indicate (con specificazione del “Num. Ord.TARIFFA” e della pagina):

- Pagina 6 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 6 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 8 – Num.ord. TARIFFA “CI.NER.L803.01”
- Pagina 8 – Num.ord. TARIFFA “CI.SME.REF.01”
- Pagina 23 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 24 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 43 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 44 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”
- Pagina 46 – Num.ord. TARIFFA “CI.NER.L21.1”
- Pagina 46 – Num.ord. TARIFFA “CI.SME.REF.01”
- Pagina 62 – Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.01”
- Pagina 63– Num.ord. TARIFFA “D.04.02.28.02”

Si chiede di confermare che le relative “quantità” con valori decimali (non interi) siano un refuso e di specificare quindi i corretti valori di riferimento.

RISPOSTA

Le quantità delle tariffe sopra riportato derivano dalle quantità complessive stimate suddivise nei 4 anni di intervento. Pertanto si dovrà adottare il seguente arrotondamento:

- Se la parte decimale è <0,50: ARROTONDAMENTO PER DIFETTO DEL NUMERO INTEROes: TARIFFA D.04.02.28.01 q.tà: 220,40 ► 220
- Se la parte decimale è ≥0,50: ARROTONDAMENTO PER ECCESSO DEL NUMERO INTEROes: TARIFFA D.04.02.28.02 q.tà: 2232,60 ► 2233

RISPOSTE ALLA PEC DEL 14 MAGGIO – PG 60049/2018

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al paragrafo 11 SOPRALLUOGO, terzo capoverso “in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito della delega di tutti detti operatori; in caso di consorzio di cooperative, consorzi di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio, oppure da un componente esecutore del servizio munito di delega da parte del consorzio”, con la presente siamo a richiedervi se contrariamente a quanto previsto dal succitato paragrafo detto sopralluogo possa essere effettuato dall’operatore economico singolo, riservandosi quest’ultimo la possibilità di formulare l’offerta in costituendo R.T.I.

RISPOSTA: si ritiene che sia conveniente all’operatore di effettuare il sopralluogo, con la precisazione che il sopralluogo eseguito dall’operatore si intenderà regolarmente effettuato anche da

tutti gli operatori componenti l' eventuale raggruppamento, indipendentemente dal ruolo assunto dall'operatore richiedente.

RISPOSTE ALLA PEC DEL 18 MAGGIO – PG 62917/2018

In riferimento alla procedura “Procedura aperta per l'affidamento in appalto di un contratto di rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica e semaforica del comune di Ferrara - CIG 741526349B, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell'offerta, siamo con la presente, a porre i seguenti quesiti, riguardanti il meccanismo di revisione del canone riferito all'adeguamento del prezzo dell'energia elettrica (Art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare Tecnico); in dettaglio:

Quesito 1.

E' corretto interpretare che, poiché è intendimento dell'ARERA eliminare il riferimento di Maggior Tutela menzionato nell'art.5.3.1 pag. 40 del CSA – Disciplinare Tecnico, tale indice sarà sostituito con un prezzo per forniture di pubblica illuminazione allineato a quanto ottenibile sul mercato dagli operatori. Allo stato attuale, tale indice verrebbe pertanto sostituito con il PUN (Prezzo Unico Nazionale), unitamente ad oneri di sistema ed ogni altra voce che componga il costo complessivo di una fornitura di pubblica illuminazione.

Quesito 2.

E' corretto inoltre interpretare che, in merito alle tempistiche di adeguamento del canone definite nell'art.5.3.1 pag. 40 del CSA – Disciplinare Tecnico, qualora le tariffe da utilizzarsi non fossero disponibili (ad esempio perché non del tutto note alla data del 15 ottobre), l'Amministrazione e l'Aggiudicatario converranno congiuntamente una nuova tempistica per la presentazione dell'istanza di adeguamento dei prezzi.

Quesito 3.

E' corretto interpretare che gli elementi $P_{kWhf (trim J)}$ della formula relativa alla quota annua per il servizio di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5.2.1 pag. 37 del CSA – Disciplinare Tecnico sono da riferirsi, per ogni addendo, al trimestre associato al relativo k (fattore trimestrale di incidenza dei consumi), e che pertanto la formula potrebbe essere dettagliata maggiormente nel seguente modo

$$Q_{en} = \sum kWh (i) \times [(k_{1^{o}trim} \times P_{kWhf (1^{o}trim, anno j)}) + (k_{2^{o}trim} \times P_{kWhf (2^{o}trim, anno j)}) + (k_{3^{o}trim} \times P_{kWhf (3^{o}trim, anno j)}) + (k_{4^{o}trim} \times P_{kWhf (4^{o}trim, anno j)})]$$

RISPOSTA:

- Come indicato nel disciplinare di gara l'adeguamento dei prezzi sarà definito da un'istruttoria dell'Amministrazione (attivata su istanza dell'Aggiudicatario entro il 15 del mese di Ottobre di ogni anno). Nell'istanza dovrà essere valutato l'adeguamento dei prezzi che sarà applicato per l'intera annualità successiva a quella dell'istanza.

I prezzi che saranno applicati relativamente al servizio gestione/manutenzione saranno quelli derivanti dall'adeguamento.

Con riferimento ai prezzi relativi all'energia, invece, il valore adeguato, e risultante dall'istruttoria, oltre ad essere applicato per i pagamenti in acconto dell'anno successivo a quello dell'istanza formulata dall'aggiudicatario, sarà utilizzato anche per il conguaglio di fine anno relativo all'anno contrattuale in corso.

L'adeguamento del PREZZO SERVIZIO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA sarà basato sulla Tariffa per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela/riformato, riferendosi alle tabelle definite dall'Acquirente Unico o desumibili dalle indicazioni dell'Autorità del settore (nel caso di una futura indisponibilità dei riferimenti precedentemente indicati, sarà compito esclusivo dell'Amministrazione individuare i riferimenti sostitutivi; questi saranno individuati tra i dati definiti dall'Autorità del settore o comunque di chiara evidenza pubblica).

I prezzi del servizio di fornitura dell'energia saranno adeguati per la prima volta con i dati disponibili al 01/10/2018. Tali prezzi adeguati saranno utilizzati per valutare il costo dell'energia per i trimestri dell'anno 2018 e quindi si determinerà il conguaglio finale per l'anno 2018 sottraendo al costo complessivo dovuto per il 2018 gli acconti versati sulla base del prezzo energia offerto in sede di gara. Il prezzo adeguato sarà impiegato per calcolare gli acconti della quota energia relativi all'anno 2019.

Nel caso di avvio dell'appalto in data diversa da quelle indicate sopra dovranno essere rispettate le tempistiche indicate in funzione dell'effettiva data di avvio.

- Nel caso si verifichi che, durante il periodo di esecuzione contrattuale, non sia più disponibile la tariffa di vendita dell'energia elettrica indicata come riferimento per l'aggiornamento, l'individuazione dell'opportuno riferimento sostitutivo sarà di competenza esclusiva dell'Amministrazione. Sarà dunque esclusivamente l'Amministrazione a individuare l'opportuno riferimento.
- Si precisa sin da ora che per indisponibilità delle tariffe di vendita, non si intende un mero ritardo nell'aggiornamento dei dati. In tal caso l'adeguamento sarà effettuato non appena saranno disponibili i dati aggiornati.
- Come indicato nel capitolato con l'elemento P_{kWhf} indica il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica finale adeguato.

Il valore sarà valido - come anzidetto - per il trimestre dell'anno in cui si effettuerà il calcolo.

La quota è calcolata applicando la seguente formula:

$$Q_{en} = \sum_{(trim\ j)} kWh_{(i)} \times [(k1^{o}trim \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k2^{o}trim \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k3^{o}trim \times P_{kWhf}(trim\ j)) + (k4^{o}trim \times P_{kWhf}(trim\ j))]$$

dove:

- $kWh_{(i)}$ indica la quantità di energia elettrica (espresso in kWh) calcolata sommando i risultati dell'applicazione della "formula contrattuale" $kWh_{(i)}$ indicata all'art. 3.5.1.3 del capitolato tecnico a tutti gli impianti affidati all'Aggiudicatario.
- $P_{kWhf}(trim\ j)$ indica il prezzo servizio fornitura di energia elettrica (€/kWh) finale adeguato, valido per il trimestre dell'anno in cui si sta eseguendo il calcolo di adeguamento espresso con un valore di cinque cifre decimali;
- K individua il fattore trimestrale di incidenza consumi con i seguenti valori per il rispettivo periodo: 1°: Gennaio, Febbraio, Marzo $k1^{o}trim = 0,286$; 2°: Aprile, Maggio, Giugno $k2^{o}trim = 0,202$; 3°: Luglio, Agosto, Settembre $k3^{o}trim = 0,212$; 4°: Ottobre, Novembre, Dicembre $k4^{o}trim = 0,301$.

La formula riportata nel quesito è corretta.

Si precisa altresì – poiché i quesiti proposti riguardano esclusivamente l'esecuzione del contratto – che la stazione appaltante, per mezzo dei propri tecnici, si renderà disponibile, in sede di sottoscrizione del contratto, a dialogare, al fine di chiarire qualsiasi dubbio e/o meglio dettagliare le condizioni contrattuali, con l'operatore aggiudicatario della procedura.

RISPOSTA ALLA PEC DEL 22 MAGGIO – PG 64274/2018

Considerata la risposta al quesito n. 1 del 18.04.2018, con la quale viene rappresentato che il requisito di cui al paragrafo 7.2 lett. b) possa essere posseduto dal RTI nel suo complesso e che pertanto sarebbe ammesso un raggruppamento in cui l'impresa mandataria soddisfi il 100% del requisito e la mandante lo 0% del requisito.

Alla luce di tale chiarimento, si chiede di confermare che anche gli altri requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica organizzativa (paragrafi 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara), possano essere posseduti dal RTI nel suo complesso, senza alcuna precisa indicazione in ordine alla percentuale minima sul possesso dei requisiti da parte dei membri del RTI (quindi anche 100% - 0%, come nell'esempio del chiarimento n. 1 del 18.04.2018).

RISPOSTA: Si precisa che:

- Il requisito di cui al punto 7.1, relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nei registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa, deve essere posseduto da Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica
- Il requisito di cui al punto 7.2 lett a), relativo al fatturato generale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria, ma non è richiesta una percentuale minima alle imprese mandanti
- Il requisito di cui al punto 7.2 lett b) relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall'impresa mandataria ma non è richiesta una percentuale minima alle imprese mandanti
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera A) relativo ad attestazione SOA dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera B relativo al possesso di contratto affidato da un ente pubblico in cui siano richieste le attività specificate per gli impianti di illuminazione pubblica dovrà essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali qualificazioni.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera C) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lettera D) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme.

Si precisa altresì, come per altro già indicato nella risposta al quesito del 18.04 u.s., che il Consiglio di Stato ha specificato – con la sentenza n. 560 (V Sezione, del 8 febbraio 2017) – che Il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria e non anche il possesso dei requisiti: la ratio della norma è quella di evitare che la società mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria nell'esecuzione dei lavori: non incidendo a tal riguardo la ripartizione percentuale dei requisiti di partecipazione tra società mandante e mandataria all'interno del R.T.I.

Pertanto, fermo restando quanto sopra, e quindi che i requisiti economico finanziari di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara, debbano essere dimostrati dal RTI nel suo complesso, e che debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, si precisa che comunque l'operatore componenti un RTI dovrà essere qualificato per la parte di prestazione che dovrà eseguire.

Per garantire il favor participationis, ed in particolare per garantire l'accesso a piccole medie imprese, la scrivente stazione appaltante ritiene di non indicare disposizioni più restrittive di quanto indicato nel codice e/o in giurisprudenza, e quindi di non richiedere il possesso di una percentuale minima dei requisiti economico e finanziari alle imprese mandanti, fermo restando che la disposizione non può essere usata dai concorrenti per eludere le disposizioni del disciplinare di gara e che quindi i concorrenti dovranno garantire ad ogni modo la qualificazione delle imprese componenti il raggruppamento per la parte di prestazioni chiamate a svolgere

RISPOSTA ALLA PEC DEL 21 MAGGIO – PG 63365/2018

1) Riferimento art. 4 del disciplinare di gara

In riferimento alla durata dell'appalto e ad eventuali opzioni di rinnovo, si chiede di chiarire se il contratto potrà essere prorogato per la durata massima di un anno oppure per un periodo massimo di 6 mesi come invece riportato all'art. 6.3) dello schema di contratto.

RISPOSTA: Il contratto, come indicato in disciplinare di gara, sarà rinnovato per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'affidamento del nuovo contratto.

2) Riferimento art. 4 "Interventi iniziali" del CSA

In riferimento al tipo di apparecchiature che saranno oggetto degli interventi, si chiede di confermare che in caso di proposta di altre marche e modelli, equivalenti a quelli di riferimento, dovrà essere fornita, in aggiunta a dettagliata relazione, anche campionatura degli apparecchi proposti; in caso affermativo si chiede di chiarire modalità e termini di consegna.

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 4 del Capitolato Speciale possono essere offerti apparecchi di altre marche e modelli purché equivalenti.

Nel caso in cui l'operatore dovesse proporre apparecchiature di marche o modelli differenti dovrà presentare dettagliata relazione tecnica contenente anche i calcoli illuminotecnici; assieme alla relazione dovrà essere consegnata una campionatura degli apparecchi proposti.

In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, qualora l'operatore abbia presentato in sede di gara apparecchiature di marche e modelli equivalenti, dovrà presentare altresì una scheda comparativa dei prodotti con evidenza delle caratteristiche tecniche, dei materiali dei vari componenti, del sistema di proiezione della luce, dei rendimenti e della durata di vita, e della relazione che giustifichi la scelta e l'equivalenza dei prodotti sostituiti con quelli richiesti in **Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica**. Nel caso degli apparecchi previsti in "zone di pregio", come ad esempio il centro storico del capoluogo e i centri delle frazioni, per motivi legati ad aspetti estetici dell'installazione, sarà necessario rispettare la forma estetica e il colore indicato nell'**Allegato servizio di riqualificazione energetica ed impiantistica**.

Le schede tecniche relative ai prodotti destinati alle zone di pregio dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima della stipula del contratto; considerati gli aspetti estetici legati a questa particolare installazione, e le possibili diverse indicazioni da parte della Soprintendenza, l'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario di presentare altre soluzioni.

La stazione appaltante comunicherà, durante la fase di valutazione dell'offerta tecnica e comunque con un preavviso minimo di almeno 5 giorni, tempi e modalità per la visione dell'apparecchiatura indicata come equivalente, fermo restando che l'apparecchiatura dovrà essere consegnata presso i luoghi della stazione appaltante.

3) Riferimento art. 11 “penali” del CSA

In riferimento alle modalità di applicazione delle penali si chiede di chiarire quanto specificato in relazione al caso di ritardi su attività di pronto intervento, n quanto i tempi riportati al penultimo capoverso dell’art. 11.1 non trova corrispondenza con quanto invece indicato all’art. 3.17.1 citato.

RISPOSTA: Si precisa che i tempi di intervento a guasti che comportano rischio di incolumità per le persone sono pari a **2 ore** a partire dalla segnalazione della stazione appaltante - e non 3 come erroneamente indicati all’art. 3.17.1.

Nel caso di ritardi nelle attività di pronto intervento sarà commisurata una penale pari allo 0.1% dell’ammontare netto contrattuale ogni sei ore di ritardo, nel caso di interventi che non comportano il rischio di incolumità per le persone – ovvero in tutti i casi individuati all’articolo 3.17.1 del Capitolato

In tutti i casi in cui è sarà ritenuta a rischio l’incolumità delle persone e sarà quindi richiesto un intervento celere e puntuale – su espressa indicazione della stessa stazione appaltante (intervento che dovrà avvenire entro due ore dalla segnalazione della stazione appaltante) la penale, pari allo 0.1% dell’ammontare netto contrattuale sarà applicata per ogni ora di ritardo.

Si precisa che gli interventi di cui al secondo paragrafo - ad oggi non prevedibili – per cui sarà richiesto l’intervento entro **due** ore dalla segnalazione, saranno individuati di volta in volta dalla stazione appaltante.

4) Riferimento art. 15 “Contenuto della busta B – offerta tecnica” del disciplinare di gara

Con riferimento al documento citato, in cui è riportato:

IMPIANTI SEMAFORICI

- IS-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti A.1.1 e A.1.2; (.....)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- IP-PG: Piano gestionale contenente le valutazioni di cui ai criteri di cui ai punti

Si chiede di confermare che:

è possibile inserire allegati, di diversi formati (schede tecniche, elaborati grafici e altra documentazione), alle relazioni di IS – PG Piani Gestionali e IP – PG Piano Gestionale.

RISPOSTA: Si conferma che è possibile inserire allegati, di diversi formati, alle relazioni di IS – PG Piano Gestionale e IP – PG Piano Gestionale

5) Riferimento CD consegnato in fase di sopralluogo

Con riferimento al documento:

“REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SHAPEFILE”

Sezione REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – FERRARA (Mod. 1) pag. 2, in cui è riportato che:

AZIONE 6) Compilazione campi dello stato di fatto (SF_*)

La compilazione di questi campi non va eseguita per le seguenti casistiche: SF_RILIEVO= ESCLUSO, NON RILEVATO

Per quanto riguarda i punti luce serie (QUAD = CABINA) dovranno obbligatoriamente essere compilati solo i campi relativi ai sostegni (SF_T_SOS, SF_MAT_SOS, SF_VER, SF_HFT, SF_CON_SOS).

AZIONE 7) Compilazione campo SF_RILIEVO

SF_RILIEVO = “ESCLUSO”, dato già indicato nella tabella, significa che l’intervento è in fase di realizzazione o realizzato e non dovrà essere ricompreso nel progetto.

Bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4 CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce), oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

Si chiede di confermare che:

il concorrente potrà quindi escludere i punti luce identificati con il suffisso ESCLUSO nella colonna SF_RILIEVO del file PL_Ferrara dalla progettazione definitiva e che bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4 CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce), oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

RISPOSTA: Si conferma che i punti luce identificati con il suffisso "ESCLUSO" nella colonna SF_RILIEVO potranno essere esclusi dalla progettazione definitiva e che bisognerà comunque procedere all'inserimento dei dati energetici relativi alle aree in oggetto desumibili dall'elaborato B.4CE della "Relazione tecnica illustrativa sui consumi energetici degli impianti e risparmio" (potenza media a punto luce, oppure la ditta avrà facoltà di eseguire un rilievo dettagliato dei succitati punti luce.

6) Riferimento Documento B.1 IP-RG

Con riferimento al documento:

B.1 IP – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag. 29

Capitolo 2. Proposta progettuale

Paragrafo 2.8. Estensione di impianti

In cui è riportato che: "In accordo con l'Amministrazione comunale si indica l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti, e relativi sostegni, quadri e linee elettriche di alimentazione in brevi tratti stradali di completamento o in parchi / zone buie".

Si chiede di confermare che:

il numero TOTALE dei punti luce aggiuntivi, come indicato in tabella, è di 259 e che tale numero non potrà variare.

Inoltre, si chiede di specificare se:

i punti luce aggiuntivi dovranno essere sia inseriti nel database relativo allo shapefile "progetto PL" fornito base di gara e sia rappresentati negli elaborati grafici.

RISPOSTA: Si conferma che il numero totale dei punti luce aggiuntivi è di 259 e che tale numero non potrà variare in fase di gara.

I punti luce aggiuntivi dovranno essere inseriti nel progetto offerto, quindi in tutti gli elaborati progettuali, compresi il data base relativo allo shapefile "progetto PL" fornito in fase di gara, e gli elaborati grafici.

7) Riferimento Documento B.1 IP-RG

Con riferimento al documento:

B.1 IP – RG RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA pag. 30 e pag 31

Capitolo 2. Proposta progettuale

Paragrafo 2.9. Rimozione completa

In cui è riportato che: “Con tale intervento si intende la demolizione completa degli impianti esistenti, individuati nelle planimetrie di progetto allegate”.

E in riferimento: agli elaborati grafici (planimetrie interventi in progetto) compresi da: B.1 IP.pr-1 – Tavola degli interventi sui punti luce a: B.1 IP.pr-24 – Tavola degli interventi sui punti luce;

si chiede di confermare che:

per i tali impianti, individuati nelle planimetrie a base di gara e quantificati nella relazione tecnica illustrativa, è prevista la rimozione completa e non una riqualificazione illuminotecnica.

RISPOSTA: Si conferma che per gli impianti indicati nel progetto di gara oggetto di “Rimozione completa” è prevista la completa rimozione, come dettagliato nel paragrafo “2.9 Rimozione completa” del documento “B.1IP-RG Relazione tecnica illustrativa degli interventi previsti sugli impianti di illuminazione pubblica”.

RISPOSTA ALLA PEC DEL 28 MAGGIO – PG 66584/2018

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto evidenziata ed, in particolare, alle previsioni dell’art. 22 del disciplinare, afferenti la Clausola Sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, si chiede di specificare, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI, quale delle imprese raggruppate (mandataria o mandante) abbia l’obbligo di assunzione del personale dell’operatore uscente, ovvero se il personale possa essere assorbito indifferentemente dalla mandataria, quanto dalla mandante.

Si chiede altresì se detto obbligo possa essere adempiuto dal RTI anche attraverso un proprio subappaltatore e se l’assunzione possa avvenire tramite contratto a tempo determinato.

Infine, si richiedono informazioni dettagliate su tipo di contratto in essere con detto personale (contratto collettivo applicato, orario di lavoro, sede di lavoro, ecc.) al fine di valutare la compatibilità con l’organizzazione dell’impresa che dovrà assorbire i suddetti lavoratori.

RISPOSTA: La “clausola sociale” deve solo comportare priorità nell’assorbimento del personale uscente, mentre non può comportare obbligo di integrale assorbimento (pareri ANAC n. 41 del 2013 e 40 del 2014). L’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante intendendosi.

Pertanto l’obbligo di riassorbimento ricade esclusivamente in capo all’appaltatore subentrante, intendendosi per tale l’RTI nel suo complesso, e poiché, come previsto dall’art 48 c. 5 del D.LGs 50/2016, l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale, tutti i componenti dell’RTI assumono l’obbligo di riassorbimento.

Per quanto sopra spiegato, non può invece ipotizzarsi l’obbligo di riassorbimento in capo ad eventuali subappaltatori.

La giurisprudenza ha chiarito che è illegittima la clausola sociale che non si limiti ad assicurare i livelli occupazionali, ma imponga la tipologia di contratto di lavoro da stipulare, traducendosi in una vera e propria sostituzione indebita nella struttura organizzativa e nelle scelte imprenditoriali degli operatori economici (Tar Lombardia, Milano, 6 aprile 2018, n. 936) pertanto la forma contrattuale che sarà applicata ai lavoratori sarà una valutazione esclusiva della stazione appaltante.

RISPOSTA ALLA PEC DEL 31 MAGGIO – PG 68341/2018

Un Consorzio di Cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 48 comma 7, è tenuto ad indicare la consorziata esecutrice in fase di offerta.

Si chiede pertanto se sia consentita la cosiddetta designazione “a cascata”, ovvero che la consorziata esecutrice indicata dallo scrivente, nel caso sia un Consorzio, possa a sua volta indicare la propria associata incaricata di eseguire i lavori in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA: Si richiama l'orientamento espresso da ANAC con deliberazione del 10 gennaio 2007, secondo cui “un consorzio di cooperative costituito ai sensi della legge n. 422/1909 può designare quale soggetto esecutore dell'appalto un consorziato che è a sua volta un consorzio, il quale deve individuare, fin dalla presentazione dell'offerta, l'impresa esecutrice dell'appalto”. Pertanto si conferma la possibilità di effettuare una “doppia designazione”.

RISPOSTA ALLA PEC DEL 22 MAGGIO – PG 64194/2018

Premesso che la natura dell'appalto in oggetto è quella di un appalto di rendimento energetico per impianti di illuminazione pubblica consistente nei servizi aggregati, necessariamente complementari tra loro, di servizio di fornitura di energia elettrica, servizio di gestione impianti e rispetto degli obiettivi di consumo massimo di energia elettrica, servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento, realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica ed impiantistica. Si tratta quindi di **Appalto di Servizi**.

Di seguito si procede con le risposte ai singoli quesiti:

Con riferimento alla documentazione messa a disposizione sul sito del Comune di Ferrara, in prima istanza:

1 – non si comprende e non è chiaro se l'appalto è a CORPO o a MISURA e pertanto l'informazione dove appare;

RISPOSTA: L'appalto in oggetto si configura come appalto misto a prevalenza servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica concordati. Non è quindi possibile individuare una remunerazione a corpo o a misura.

2 – E' STATO OMESSO e non compare nella bozza del contratto e/o nel disciplinare di gara, quanto previsto dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 all'art. 35 c. 18 circa il 20% di anticipazione e relativa fideiussione da presentare, un diritto dell'APPALTATORE e quindi istruzioni più dettagliate per la “BUSTA A”;

RISPOSTA: L'anticipazione del 20 % del prezzo riguarda esclusivamente appalti di lavori: il legislatore ha ritenuto che “il mutato contesto economico, caratterizzato da una profonda crisi del tessuto imprenditoriale, aggravata dalla stretta creditizia, ha imposto di ripristinare temporaneamente un istituto volto a consentire agli operatori economici di sostenere le ingenti spese iniziali nell'esecuzione di un appalto di lavori” (art. 26 –ter del D.L. 21-6-2013, n. 69 - Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98).

L'appalto in questione è un appalto di servizi, in cui gli investimenti realizzati sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica concordati. Non sarà quindi concessa l'anticipazione del 20%.

3 – E' STATO OMESSO, nei criteri di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del nuovo Codice e nel disciplinare di gara, all'art. 18 quanto previsto circa il COSTO DEL CICLO DI VITA art. 96 c. 1-2 da valutare e quindi adeguamenti per il punteggio più dettagliati per la “BUSTA C”

RISPOSTA: Precisando ancora una volta che l'appalto in oggetto si configura come appalto misto a prevalenza servizi, riteniamo che in luogo di COSTO DEL CICLO DI VITA, si debba parlare più propriamente di MANUTENZIONE. Pare del tutto evidente nella documentazione di gara, che la scrivente stazione appaltante ha tenuto conto dei costi di manutenzione, e che gli stessi sono stati individuati tra gli elementi di valutazione.

4 – Si chiede l'atto di verifica della progettazione di cui all'art. 26 c. 1 e art. 23 c. 9 del Codice, nonché il documento preliminare alla progettazione art. 15 del DPR 207/2010 in relazione all'art. 23 c. 4 del Codice, poiché non quadrano alcune partite economiche ed informazioni di processo. In relazione alla corrispondenza di ciò che prevede il Codice e di ciò che è stato prodotto, dai progettisti, esterni, interni all'Amministrazione Pubblica, nonché evidenza del dibattito pubblico di cui all'art. 23 c. 5 del codice e art. 22 c. 1;

RISPOSTA: Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

5 – Il quadro tecnico QTE di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 prevede specificatamente 12 voci, il QTE invece predisposto dai progettisti è DIFFORME in cui si prevedono agli ONERI FINANZIARI, al rigo A2.7 Oneri finanziari € 15.247.128,55 Vedi documento B.4 QE che invece sono un rischio dell'imprenditore, si intravede pertanto un PRESUNTO DANNO ERARIALE, si chiede pertanto se nella contabilità dei lavori futuri andranno conteggiati gli oneri finanziari o cosa?

RISPOSTA: Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

6 – Il Capitolato speciale d'appalto, ovvero il disciplinare di gara prevede al punto 7.3 lettera D il requisito dei "Punti Luce superiore a 11.980 punti luce e le limitazioni di DICHIARATIVE 2DI NON ESSERE DIPENDENTE..... ecc..... ecc..." , E' STATA OMESSA per la BUSTA A la dichiarazione inerente il POSSESSO di detti requisiti, nonché la DICHIARAZIONE, si prega pertanto di dare istruzioni più dettagliate a riguardo;

RISPOSTA: Con riferimento alla mancata allegazione di modulazione attestante il possesso dei requisiti, pare necessario fare presente a codesto rispettabile operatore che il DUGE è un modello autodichiarativo per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, introdotto dal legislatore appunto per sostituire i singoli moduli che erano predisposti ad ogni singola procedura.

Pare quindi evidente che i singoli partecipanti, dichiarano il possesso dei requisiti mediante la presentazione del modello DGUE.

7 – Si comunica che da sondaggi effettuati, sembrerebbe che il progettista/progettisti di cui al PROGETTO MESSO A DISPOSIZIONE, coopererebbe e assisterebbe un GRUPPO FRANCESE: "XXXXX" che partecipa alla competizione, CREANDO UN INGIUSTO SVANTAGGIO;

RISPOSTA: In riferimento all'affermazione riportata al punto 7), l'Amministrazione, nel caso si verificasse l'ipotesi prefigurata, valuterà in sede di gara le decisioni dovute.

8 – Si riscontra violazione dell'art. 30 comma 2 del Codice in quanto nel DVD ritirato, di cui al sopralluogo obbligatorio, viene richiesto in aggiunta "la compilazione e consegna" dell'effettivo censimento di tutti i punti luce, con anche la marca esistente, se si consideri in più nel limite di detto sopralluogo 7 giorni prima della scadenza della gara, praticamente impossibile, ma CREANDO UN INGIUSTO SVANTAGGIO, che privilegerebbe l'attuale gestore HERA LUCE nonché violazione dell'art. 42 del Codice SUL CONFLITTO D'INTERESSE.

RISPOSTA: Non vi è alcuna norma, nazionale o comunitaria, che preveda l'esclusione da procedure ad evidenza pubblica aperte del gestore uscente. Quest'ultimo deve avere le medesime chance degli altri operatori. Non si può parlare di ingiusto vantaggio, in quanto tutti gli appalti di servizi in essere hanno per loro natura un gestore uscente e questo è esclusivamente un dato di fatto.

9 – Si chiede e si invita il RUP al suo ruolo con l'applicazione dell'art. 31 c. 4 c) del Codice, da parte del RUP, ovvero le disposizioni contenute nell'art. 15 del DPR 207/2010 e specificatamente, particolarmente poiché sono stati omessi i documenti TECNICI ECONOMICI DI CONFORMITA' PREVISTI di cui all'art. 14 c. 2 lett. d) del DPR 207/2010 – completamente omesso e che tratta “ d) elaborato tecnico economico contenente 5 PUNTI:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

RISPOSTA: Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

10 – Si chiede esibizione e produzione dei documenti OMESSI e di pertinenza dei progettisti e di quanto previsto dall'art. 18 del DPR 207/2010 c. 1 nel dettaglio lett. c) ASSET ECONOMICI FINANZIARI 4° e 5° trattino.

RISPOSTA: Trattasi di appalto di Servizi, gli articoli citati invece sono specifici per appalti di lavori, quindi non attinenti all'appalto in oggetto.

11 – Si chiede inoltre disposizioni più dettagliate inerenti al documento DGUE, previsto nella BUSTA A, che dal 18 aprile è solo elettronico – art. 85 c. 1 del Codice.

RISPOSTA: Con riferimento al DGUE, l'operatore, giustamente ricorda che dal 18 Aprile u.s. il DGUE deve essere presentato in formato elettronico, non riscontrando tuttavia che la procedura in oggetto è stata pubblicata il 28 Marzo u.s., dunque ben prima dell'obbligo di previsione del DGUE in formato elettronico. A ragion del vero si evidenzia altresì che tutte le stazioni appaltanti hanno termine sino al 18 Novembre 2018 per creare la piattaforma che consenta la formulazione del DGUE elettronico.

12 – Si chiede modalità espressa per consentire il diritto dell'OPERATORE ECONOMICO previsto dall'art. 173 c. 3 del Codice – SOLUZIONE INNOVATIVA, come ulteriore implementazione di quanto già rilevato e non conforme, sui criteri di aggiudicazione art. 95 c. 2 – art. 96;

RISPOSTA: L'articolo 173 comma 3 del codice degli appalti fa espressamente riferimento ad appalti di concessione. Nell'appalto in oggetto, trattandosi di appalto di servizi, la stazione appaltante ha garantito all'articolo 4 del Capitolato Speciale la possibilità per tutti i partecipanti di offrire apparecchi di altre marche e modelli purché equivalenti.

13 – Al fine di un principio di TRASPARENZA – NON DISCRIMINAZIONE – PARITA' DI TRATTAMENTO, si chiede ai sensi dell'art. 79 c. 3 e c. 5 del Codice una CONGRUA PROROGA DEI TERMINI.

RISPOSTA: L'Amministrazione pubblicherà la proroga sul sito del Comune.

14 – Si riscontra inoltre,

a) ai fini di precisazioni giuridiche, che l'allegato 5 non viene menzionato come facente parte dei documenti di gara, vedasi la pagina 1 del Disciplinare di gara, mentre nello stesso disciplinare il documento viene menzionato ben 8 volte, si prega pertanto di apporre le dovute notifiche;

b) si riscontra inoltre a pag. 6 del disciplinare di gara, circa la quota del 30% subappaltabile, che l'importo riportato del 30% non corrisponde al 30% dei lavori e si prega di rettificarlo con le dovute modifiche.

RISPOSTA:

a) Per mero errore formale l'allegato 5 non è citato alla pag. 1 del disciplinare nell'elenco iniziale di tutta la documentazione di gara, ma è citato correttamente all'interno dello stesso documento e presente in allegato alla documentazione di gara.

b) Con riferimento alla quota di subappalto, l'art 105 del D.Lgs 50/2016, indica che la quota massima subappaltabile è pari al 30% del valore dell'appalto.

ANCHE SE IN RIDONDANZA SI RIEPILOGA PER ALTRA FONTE EVIDENZIATA:

A – Informazioni circa il nominativo dell'attuale gestore circa l'energie elettrica, se un gestore solo o più gestori su vari "IPOD" e se son state effettuate in passato sostituzioni già applicando tecnologia LED e se si dove e su quali impianti ed anno e il nominativo dell'attuale società che gestisce la manutenzione ordinaria straordinaria del Comune di Ferrara per quanto attiene gli interventi in oggetto, conferma se Hera Luce.

RISPOSTA: Tutte le informazioni richieste, che sono utili alla formulazione dell'offerta, sono contenute nella documentazione di gara o desumibili dal sopralluogo.

B – Nel progetto preliminare di fattibilità non compaiono tutti i costi relativi allo smaltimento delle attuali lampade che andranno ad essere sostituite con la tecnologia LED, se è una nostra svista si prega di indicarci in quale parte si trova questa informazione.

RISPOSTA: trattandosi di appalto di servizi, i costi di smaltimento sono ricompresi nelle voci presenti nella documentazione di gara.

C – Nel progetto preliminare, stante le informazioni di stampa del 28 marzo 2018 su giornale La Nuova, non compare il nuovo intervento da realizzare nella zona di "via Gulinelli" che è una priorità; se è una nostra svista si prega di indicarci in quale parte si trova questa informazione, nel progetto preliminare.

RISPOSTA: per la formulazione delle offerte, l'unica documentazione da considerare è quella di gara.

SI CHIEDE INOLTRE:

D – Copia del "Documento preliminare alla Progettazione redatto dal RUP (art. 15 D.P.R. 207/2010): specificatamente conoscenza dei punti di cui:

- art. 15 comma 5 lettera c) "se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura"

- art. 15 comma 6 lettera l): dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere.

RISPOSTA: Per la parte relativa agli investimenti iniziali, si tratta di una remunerazioni a corpo.

E - Informazioni più dettagliate circa la Clausola di Assistenza tecnica fondo EEEF:

- Il progetto definitivo con le migliorie che si riportano in sede di gara, da chi viene pagato?

- Il progetto esecutivo che l'appaltatore dovrà far predisporre dopo l'aggiudicazione, da chi viene pagato?
- Qual è il modello finanziario sotteso alla PROCEDURA FONDO EEEF, ovvero qual è la formula finanziaria predisposta per l'attuazione del programma. (VAN – TIR – ADSCR)
- Qual è la specifica di cui all'importo 408.975,00 definita come Assistenza Tecnica al Comune di Ferrara?
- Si chiede copia del documento sottoscritto dal Comune di Ferrara e il Fondo EEEF e SIPRO, di cui al disciplinare di gara punto 21
- Si osserva che i Contratti di Prestazione Energetica, ricadono nei contratti di PPP – Partenariato Pubblico Privato e che pertanto la tipologia di contratto implica regole di gara e di partenariato differenti, nonché documenti parzialmente differenti da quelli che si riscontrano nella presente gara.

RISPOSTA: Il Fondo EEEF supporta solo la predisposizione della documentazione di gara, per ogni altra informazione relativa al fondo si consiglia una lettura approfondita al seguente sito: <https://www.eeef.eu/home-it.html>

Si ritiene che il documento richiesto non sia utile per la formulazione dell'offerta.